

Regione Abruzzo - L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2005. – Art. 64

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 64

Istituzione ARAEN.

1. Si istituisce l'ARAEN (Agenzia regionale per l'Energia) quale Ente permanente, strumentale della Regione Abruzzo.

2. Le attività ad essa assegnate sono:

- migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica;

- favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. Questo al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell'edilizia residenziale pubblica;

- ottimizzare i costi di produzione;

- sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;

- la gestione di funzioni regionali in materia.

Le azioni saranno orientate, tra l'altro, al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico.

3. Sono organi dell'Ente permanente strumentale della Regione Abruzzo:

- il Direttore individuato secondo le vigenti procedure di selezione pubblica del personale con contratto di diritto privato da dirigente. Nelle more della selezione del direttore, le funzioni vengono svolte dal Direttore regionale dell'Area Ambiente-Turismo-Energia;

- il Collegio sindacale.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad adottare un atto di organizzazione concernente il funzionamento e la dotazione organica dell'Agenzia in relazione ai compiti ad essa assegnati di cui al precedente comma 2.

4. [Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'ARAEN valutati per l'anno 2005 in € 100.000,00 si fa fronte con le disponibilità presenti nel Cap. 12484, UPB 02.02.010] ⁽⁵⁴⁾.

5. [La legge di bilancio annuale determinerà gli oneri relativi agli anni successivi al 2005] ⁽⁵⁵⁾.